

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 dicembre 2012.

Ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2012. (Decreto n. 955/RIC).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

Visto l'art. 1, comma 872, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 32 comma 2 lettera a) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la destinazione di una quota non inferiore al 15% delle disponibilità complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il 10% del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni;

Visto l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 che prevede che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di selezione e valutazione dei programmi e progetti di ricerca sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca e abbia un importo massimo non superiore all'1% dei predetti fondi;

Visto l'art. 32 comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce che «Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

Visto l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede che la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca fondamentale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3% dei predetti fondi;

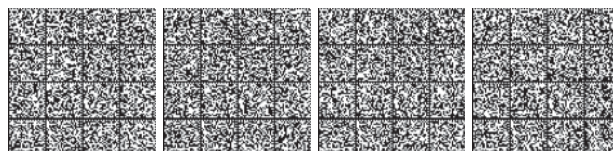
Considerato che le risorse del FIRST, iscritte sul capitolo 7245 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettivamente disponibili per l'anno 2012 sono pari ad € 82.215.518,00, tenuto conto delle riduzioni apportate in bilancio in applicazione dell'art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Ritenuto di valorizzare i progetti di ricerca fondamentale in favore di giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni oltre la percentuale minima stabilita ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134;

Decreta:

Le risorse di cui alle premesse attualmente disponibili sul FIRST per l'anno 2012, per un totale € 82.215.518, sono così ripartite:

1) € 12.332.328 per il finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, pari al 15% del totale del Fondo, comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio pari a 123.332 Euro, corrispondente all'1% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;



2) € 39.443.190 per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale secondo i criteri definiti con appositi bandi, comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio pari a 1.183.296 Euro, corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

3) € 30.440.000 per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale in favore di giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio pari a 913.200 Euro, corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 dicembre 2012

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca*
PROFUMO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 145

13A04741

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 maggio 2013.

Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del sistema di interconnessione tra il Sistema informativo del casellario (SIC) e il Sistema integrato dell'esecuzione e della sorveglianza (SIES).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti [Testo A] (d'ora in poi T.U.);

Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della giustizia (pubblicato nella *G.U.* n. 32 dell'8 febbraio 2007), recante «le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del D.P.R. 313/2002» (d'ora in poi decreto 25 gennaio 2007);

Visto il decreto 27 marzo 2000, n. 264, recante il regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari;

Considerato che il sistema informativo dell'esecuzione e della sorveglianza (SIES) rappresenta, in applicazione dell'art. 3 del decreto 27 marzo 2000, n. 264, un registro informatizzato che contiene e aggrega i dati di cui ai modelli previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 1989, nonché ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell'attività degli uffici, relativamente alla fase di esecuzione delle sentenze irrevocabili;

Considerato che l'art. 3 del citato decreto indica che il SIES è finalizzato, tra l'altro, anche al fine di garantire lo scambio di informazioni con altri sistemi informativi, in primis con il sistema informativo del Casellario Giudiziale Centrale (SIC);

Viste le certificazioni della DGSIA del 30 settembre 2008 e del 16 ottobre 2008 che assicurano la conformità del SIES alle norme contenute nel decreto 27 marzo 2000, n. 264;

Rilevato che dal 2 maggio 2007, data di avvio in esercizio del nuovo Sistema informativo del casellario (SIC), l'alimentazione e l'aggiornamento della base informativa è assicurata, per via telematica, direttamente dagli uffici presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, salva la competenza residuale degli uffici locali, ai sensi dell'art. 18 del decreto 25 gennaio 2007;

Rilevato che l'art. 18, comma 3, lettere *b)* e *d)*, del decreto 25 gennaio 2007 ha assegnato, in via transitoria e in attesa dell'integrazione tra i sistemi SIC e SIES, all'ufficio locale una competenza generale per la iscrizione dei provvedimenti concernenti la magistratura della sorveglianza in base al luogo di nascita del soggetto ed una esclusiva all'ufficio locale di Roma per le persone nate all'estero o delle quali non è stato possibile accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato;

Considerato che le Direzioni generali della giustizia penale e dei sistemi informativi automatizzati hanno progettato congiuntamente un sistema d'interconnessione tra il sistema SIC e il sistema SIES, basato anche su servizi in cooperazione applicativa, che consente la trasmissione diretta al SIC dei provvedimenti giudiziari di competenza della magistratura di sorveglianza (Tribunale di sorveglianza e Ufficio di sorveglianza) gestiti sul sottosistema SIUS e l'acquisizione automatica dei titoli esecutivi da parte degli uffici del pubblico ministero collegati al sottosistema SIEP;

Ritenuto che il progetto si pone come obiettivo primario il compito di semplificare le attività degli utenti dei sistemi SIC e SIES, sostituendo, per quanto riguarda il

